

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-PRD Regolamento di certificazione di prodotti vitivinicoli in conformità al Regolamento CE 1234/2007	03	23/03/2011

Regolamento di certificazione di prodotti vitivinicoli in conformità al Regolamento CE 1234/2007


Rev	Data emissione	Motivo/Modifica
00	20 11 2009	Prima emissione
01	18 02 2010	Integrazione §6.5.2 per comunicazione resa uva/vino minore al massimo consentito
02	26 05 2010	Modifica generale a seguito di audit ACCREDIA, certificazione vini varietali e pubblicazione D. Lgs. 61
03	23 03 2011	Revisione completa documento in base a nuovi piani di controllo DM 02/11/2010

Redazione	Revisione	Approvazione
Fabrizio Nicolè	Guido Giacometti	Guido Giacometti
RGQ SIQURIA SRL	DIR SIQURIA	DIR SIQURIA 23/03/2011

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-PRD Regolamento di certificazione di prodotti vitivinicoli in conformità al Regolamento CE 1234/2007	03	23/03/2011

INDICE

1	SCOPO	3
2	CAMPO D'APPLICAZIONE	3
3	TERMINI E DEFINIZIONI	3
4	RIFERIMENTI.....	4
5	PRESENTAZIONE DI SIQURIA	4
6	OTTENIMENTO E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE VINI DOP	5
6.1	OPERATORI CHE POSSONO RICHIEDERE LA CERTIFICAZIONE.....	5
6.2	MODALITÀ PER LA RICHIESTA.....	6
6.3	RICHIESTA DI AMMISSIONE AL PIANO DEI CONTROLLI	6
6.4	INSERIMENTO NEL PIANO DEI CONTROLLI.....	7
6.5	ATTUAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO	7
6.6	CLASSIFICAZIONE DEI RILIEVI.....	11
6.7	ESITO DEI CONTROLLI DOCUMENTALI	12
6.8	ESITO DEI CONTROLLI ISPETTIVI.....	12
6.9	RECUPERO DEL PRODOTTO OGGETTO DI NC GRAVE	13
7	CERTIFICAZIONE E CONTROLLO DEI VINI VARIETALI	14
7.1	OPERATORI CHE POSSONO RICHIEDERE LA CERTIFICAZIONE.....	14
7.2	ACCESSO AL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE – DESIGNAZIONE DI SIQURIA	14
7.3	ATTUAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE E DEL CONTROLLO.....	14
7.4	ESITO DEL CONTROLLO	15
8	SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	15
8.1	SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE	15
8.2	REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	16
9	IMPEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	17
10	SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITÀ	18
11	MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE.....	18
12	RECLAMI.....	19
12.1	CONTESTAZIONI ALLA RELAZIONE DI ISPEZIONE	19
12.2	RECLAMI ATTINENTI L'ATTIVITÀ DI SIQURIA.....	19
12.3	CONTENZIOSI	19
12.4	RECLAMI GIUNTI ALL'ORGANIZZAZIONE	20
13	RICORSI.....	20
14	CONTROVERSIE	20

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-PRD Regolamento di certificazione di prodotti vitivinicoli in conformità al Regolamento CE 1234/2007	03	23/03/2011

1 SCOPO

Il presente Regolamento norma le procedure ai fini dell'ottenimento della certificazione di prodotti vitivinicoli in conformità al Regolamento CE 1234/2007 da parte dell'Organismo di controllo Società Italiana per la Qualità e Rintracciabilità Agroalimentare S.r.l., di seguito denominato SIQURIA.

2 CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica alla certificazione dei vini in conformità al Regolamento CE 1234/2007. L'attività di certificazione e controllo viene effettuata a favore degli operatori italiani od esteri del settore agro alimentare che producono uve, vinificano e imbottigliano i vini di cui sopra.

Le Organizzazioni assoggettate al controllo di SIQURIA possono utilizzare, nell'etichettatura dei prodotti, nei registri, nei documenti accompagnatori e fiscali, le indicazioni specifiche del prodotto vitivinicolo oggetto di certificazione (denominazione di origine protetta, annata, varietà a seconda dello specifico prodotto) e i relativi loghi previsti dalla normativa vigente.

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Denominazione di origine: il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto conforme ai seguenti requisiti:

- i) la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani;
- ii) le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica;
- iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica;
- iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*;

Vino varietale: vino, fermo, frizzante o spumante, designato con le indicazioni facoltative dell'annata e/o del nome di una o più varietà di uve da vino, come indicato dal DM 23 dicembre 2009.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-PRD Regolamento di certificazione di prodotti vitivinicoli in conformità al Regolamento CE 1234/2007	03	23/03/2011

4 RIFERIMENTI

UNI EN ISO 45011:1999 Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti.

REGOLAMENTO (CE) 1234/2007 DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).

REGOLAMENTO (CE) N. 491/2009 DEL CONSIGLIO del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).

D.M. 23 dicembre 2009

D.M. 19 marzo 2010

D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61

D.M. 2 novembre 2010

Disciplinari di Produzione delle Denominazioni di Origine controllate da SIQURIA.

Piani di Controllo delle Denominazioni di cui sopra.

RG-01 ACCREDIA

RT-16 ACCREDIA


IAF GD 5:2006 IAF Guidance on the Application of ISO/IEC Guide 65:1996 General Requirements for Bodies operating Product Certification Systems.

Tutti i documenti emessi da SIQURIA nel presente regolamento, compresi lo Statuto e l'organigramma dell'Organismo di Certificazione sono disponibili in copia, presso la sede SIQURIA.

5 PRESENTAZIONE DI SIQURIA

SIQURIA è un Organismo di Certificazione nato con lo scopo di offrire un servizio di certificazione secondo i principi di indipendenza, trasparenza, terzietà, imparzialità e competenza in grado di accrescere la fiducia dei fornitori e dei clienti nei confronti del prodotto certificato, attestando la rispondenza dello stesso a norme volontarie o cogenti.

La sede legale e operativa dell'Organismo di Certificazione è a Soave (VR) in Via Mattielli 11. È attiva una sede locale a San Pietro in Cariano (VR), via Paladon angolo via Vecchia Valpolicella, 57

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-PRD Regolamento di certificazione di prodotti vitivinicoli in conformità al Regolamento CE 1234/2007	03	23/03/2011

SIQURIA è autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), con D.M. 1 luglio 2009, a svolgere le funzioni di certificazione e controllo di cui all' Articolato 118 septdecies del REGOLAMENTO (CE) 1234/2007 come modificato dal REGOLAMENTO (CE) N. 491/2009.

SIQURIA, sul territorio italiano, esercita le sue attività con personale e documenti in lingua italiana. Per le attività di controllo e certificazione all'estero, SIQURIA si impegna ad operare (quando necessario) in lingua inglese riservandosi la possibilità di utilizzare traduttori ed interpreti accettati e ritenuti capaci e preparati anche dall'operatore controllato.

L'attività di certificazione e controllo svolta da SIQURIA viene finanziata mediante le tariffe di controllo richieste agli operatori. Tali tariffe vengono definite in funzione della tipologia di prodotto vitivinicolo certificato, e nel caso dei vini a denominazione d'origine protetta, del segmento di filiera oggetto di controllo (conduzione di vigneti, vinificazione, imbottigliamento) e sono tali da garantire la copertura dei costi sostenuti per l'attività di certificazione e controllo. Per i vini DOP il tariffario è parte integrante del Piano di Controllo e viene approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Ogni variazione delle tariffe viene deliberata dal Consiglio di amministrazione di SIQURIA. Tutti i tariffari sono resi disponibili alle Organizzazioni attraverso la pubblicazione sul sito internet di SIQURIA (www.siguria.it).

6 OTTENIMENTO E MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE VINI DOP

La richiesta di ingresso nel sistema di certificazione è inoltrata dagli Operatori che intendono vinificare o imbottigliare prodotti D.O.P. certificati da SIQURIA.

Il MIPAAF ad oggi ha conferito a SIQURIA il controllo delle denominazioni di origine protette indicate nel Tariffario allegato al presente Regolamento.

6.1 OPERATORI CHE POSSONO RICHIEDERE LA CERTIFICAZIONE

Possano richiedere la certificazione dei prodotti i viticoltori, i vinificatori e gli imbottiglieri che operano nell'ambito della produzione dei vini D.O.P. nel rispetto del Disciplinare di produzione di riferimento.

Il **Viticoltore** è il conduttore a qualunque titolo di appezzamenti coltivati a vite, dichiarati nello schedario viticolo aziendale, che produce uve che possono essere vinificate dallo stesso o conferite e vendute ad altri.

Il **Vinificatore** è colui che trasforma l'uva propria oppure acquistata o conferita da altri, per ottenere vino.

L'**Imbottigliatore** è colui che effettua le operazioni di imbottigliamento.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-PRD Regolamento di certificazione di prodotti vitivinicoli in conformità al Regolamento CE 1234/2007	03	23/03/2011

6.2 MODALITÀ PER LA RICHIESTA

Per ottenere la certificazione della denominazione di origine protetta, l'Operatore deve aderire al controllo da parte di SIQURIA in conformità al Piano di Controllo di riferimento.

I Piani di Controllo sono stati realizzati sulla base dello schema approvato da MIPAAF con Decreto Ministeriale del 02 novembre 2010.

Ogni Piano è suddiviso in 5 schede, riferite ai diversi segmenti della filiera produttiva e a specifiche attività di controllo:

- Scheda viticoltore inerente la fase di produzione delle uve, con verifiche ispettive in azienda;
- Scheda vinificatore inerente la fase di produzione del vino;
- Scheda imbottigliatore inerente la fase di imbottigliamento e confezionamento, con verifiche sulla disponibilità di prodotto certificato ai fini dell'imbottigliamento, sulla qualità e sull'etichettatura del prodotto imbottigliato.
- Scheda aziende operanti l'acquisto e/o la vendita di vini sfusi destinati alla D.O. o certificati a D.O.
- Scheda centri di intermediazione delle uve destinate alla vinificazione.

Attualmente non sono presenti tra i soggetti certificati da SIQURIA soggetti afferenti alle ultime due schede sopra indicate; qualora si notificassero a SIQURIA i soggetti di tale fattispecie verranno revisionati i documenti di sistema ed implementate le procedure di controllo e certificazione.

L'Operatore che desidera rivendicare una delle denominazioni di origine protetta certificate da SIQURIA, deve richiedere l'assoggettamento ai Piani di Controllo di cui sopra, secondo le modalità di seguito specificate.

6.3 RICHIESTA DI AMMISSIONE AL PIANO DEI CONTROLLI

I Viticoltori, come previsto dal D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61, art. 13 comma 12, in quanto già iscritti nello schedario vitivinicolo nazionale per la singola DO non sono tenuti a notificarsi a SIQURIA; è valido, in tal senso, il principio di volontarietà della rivendicazione della D.O.P., alla cui base si pone l'iscrizione allo schedario vitivinicolo e la successiva rivendicazione formale delle produzioni mediante la dichiarazione vendemmiale ai sensi dell'art. 14 comma 1 del Decreto medesimo.

I Vinificatori e gli Imbottigliatori devono sottoscrivere ed inviare a SIQURIA il modulo MD 07.01 Richiesta di ammissione al Piano dei Controlli con il quale:

- richiedono l'assoggettamento al piano di controllo relativo alla D.O.P. utilizzata;
- accettano le condizioni economiche, le modalità di pagamento e di comunicazione delle relative modifiche;

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-PRD Regolamento di certificazione di prodotti vitivinicoli in conformità al Regolamento CE 1234/2007	03	23/03/2011

- si impegnano ad operare conformemente alle disposizioni previste dal/i Disciplinare/i di Produzione di riferimento;
- si impegnano a fornire tutte le facilitazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di valutazione, incluse quelle per l'esame della documentazione e l'accesso a tutte le aree valutate, alle registrazioni ed al personale coinvolto;
- dichiarano di essere a conoscenza ed accettare quanto previsto dai Piani di Controllo e dai relativi documenti emessi da SIQURIA in ordine all'applicazione degli stessi;
- sottoscrivono l'informativa circa l'uso dei dati personali da parte di SIQURIA.

In assenza di adeguato rapporto contrattuale SIQURIA comunica all'Organizzazione la propria impossibilità a svolgere, le funzioni per cui è stata autorizzata.

Il MD 07.01 Richiesta di ammissione al Piano dei Controlli è disponibile sul sito internet di SIQURIA; inoltre viene inviato a mezzo fax o posta elettronica alle Organizzazioni che ne facciano richiesta.

6.4 INSERIMENTO NEL PIANO DEI CONTROLLI

A seguito della richiesta dell'Organizzazione di essere assoggettata al controllo per la certificazione di prodotto, SIQURIA esegue una verifica preliminare sui documenti consegnati in conformità a quanto previsto dalle schede del Piano di Controllo. In caso di esito positivo l'Organizzazione viene inserita nell'elenco degli Operatori certificati, pubblicato sul sito internet di SIQURIA.

In caso di istruttoria negativa, il Responsabile di Schema provvede a comunicarne gli esiti all'Operatore valutato, specificando le cause, i tempi e modalità di eventuali ricorsi con relativi riferimenti normativi e procedurali.

A seguito del pronunciamento negativo, l'operatore che intenda comunque entrare nel Piano dei Controlli di SIQURIA, dovrà dimostrare di aver attuato Azioni Correttive adeguate inviando, entro i termini stabiliti, una esaustiva documentazione a supporto.

Il Responsabile di Schema, verificate le Azioni Correttive, presenta con proprio parere la documentazione al CDC per le decisioni del caso.

6.5 ATTUAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO

I controlli presso Operatori per l'ottenimento e il mantenimento della certificazione si concretizzano attraverso le seguenti due fasi:

1. Un controllo documentale che riguarda il 100% degli Operatori vinificatori ed imbottiglieri, attraverso il quale SIQURIA verifica, esprimendo i relativi pareri di conformità, tutti i dati ai fini della rivendicazione della denominazione di origine protetta.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-PRD Regolamento di certificazione di prodotti vitivinicoli in conformità al Regolamento CE 1234/2007	03	23/03/2011

2. Un controllo ispettivo presso singoli Operatori, da eseguirsi a campione, che riguardano il controllo dei vigneti, il controllo in cantina, il controllo sulle operazioni di imbottigliamento.

6.5.1 CONTROLLI A CARICO DEI VITICOLTORI

Per questa categoria il Piano prevede esclusivamente un controllo ispettivo eseguito a campione secondo due tipologie di sopralluoghi in vigneto:

- la prima riguarda la verifica dell'osservanza delle disposizioni di tipo agronomico (sesto d'impianto, forma di allevamento, varietà, ecc.) previste dal disciplinare di produzione e la congruenza delle superfici vitate rispetto a quanto dichiarato nello schedario viticolo aziendale;
- la seconda al fine di stabilire il rispetto della resa produttiva del vigneto con quanto indicato dal disciplinare di produzione: la determinazione della resa per ettaro viene effettuato nel periodo ante-vendemmia, tra la fase fenologica di chiusura del grappolo e l'inizio della raccolta.

Inoltre è previsto un controllo quantitativo e qualitativo delle uve a riposo (in appassimento), dove la fattispecie sia codificata dallo specifico Disciplinare di Produzione e il controllo previsto dal relativo Piano dei Controlli.

I sopralluoghi vengono effettuati da ispettori SIQURIA in presenza di un rappresentante dell'Organizzazione.

6.5.2 CONTROLLI A CARICO DEI VINIFICATORI

Per questa categoria il Piano richiede la trasmissione di copia dei documenti di trasporto del prodotto acquistato/venduto e l'invio di comunicazione di ogni movimento di cantina effettuato sul prodotto D.O.P. e atto a divenire D.O.P. (tagli, riclassificazioni, declassamenti, etc.).

Le operazioni effettuate in "conto lavoro" vengono gestite creando uno stabilimento "virtuale" a nome del proprietario del vino, con indirizzo presso lo stabilimento del contolavorista. Tutte le comunicazioni di cui sopra devono essere inviate dal proprietario del vino, specificando la fattispecie di conto lavoro negli appositi campi della modulistica. È cura del proprietario del vino mantenere aggiornata la comunicazione al contolavorista mediante la trasmissione dei pareri di conformità emessi da SIQURIA. Il contolavorista è tenuto ad iniziare le lavorazioni oggetto di rilascio del parere di conformità solo dopo la ricezione del parere medesimo.

Sul sito internet di SIQURIA è disponibile la modulistica necessaria; richieste o comunicazioni che non utilizzano la modulistica ufficiale vengono processate solo se riportanti tutte le informazioni contenute nei moduli di SIQURIA.

L'attività di SIQURIA consiste nel verificare l'aggiornamento della situazione di carico/scarico del prodotto in giacenza di ogni azienda ed è eseguita sul 100% dei documenti inoltrati.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-PRD Regolamento di certificazione di prodotti vitivinicoli in conformità al Regolamento CE 1234/2007	03	23/03/2011

Il carico del vino ottenuto dalla vendemmia deve essere comunicato dall'Organizzazione in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Per ottenere la certificazione di una partita di vino, il Vinificatore compila la Richiesta di Prelievo della CCIAA competente e lo inoltra a SIQURIA.

SIQURIA esegue il controllo documentale rilasciando il Parere di conformità al prelievo, a seguito del quale i laboratori convenzionati eseguono le verifiche analitiche e le commissioni quelle sensoriali in vista della emissione dell'attestazione di idoneità da parte della CCIAA.

Il controllo ispettivo è eseguito in percentuale secondo il Piano di Controllo e prevede a campione:

- la corrispondenza quantitativa del prodotto giacente in cantina alla giacenza contabile riportata nei registri ufficiali;
- la conformità delle operazioni di cantina in base a quanto stabilito dal Disciplinare di Produzione;
- il controllo analitico per la verifica del titolo alcolometrico minimo previsto per la detenzione in cantina del vino detenuto allo stato sfuso.

Il sopralluogo viene effettuato dall'ispettore di SIQURIA in presenza di un rappresentante dell'Operatore.

6.5.3 CONTROLLI A CARICO DEGLI IMBOTTIGLIATORI

L'imbottigliatore è tenuto ad inviare a SIQURIA tutta la documentazione attestante variazioni di carico (documenti di trasporto vendite/acquisti, riclassificazioni, declassamenti, assemblaggi, ecc) nonché l'invio della richiesta per poter effettuare l'imbottigliamento.

Le operazioni effettuate in "conto lavoro" vengono gestite creando uno stabilimento "virtuale" a nome del proprietario del vino, con indirizzo presso lo stabilimento del contolavorista. Tutte le comunicazioni di cui sopra devono essere inviate dal proprietario del vino, specificando la fattispecie di conto lavoro negli appositi campi della modulistica. È cura del proprietario del vino mantenere aggiornata la comunicazione al contolavorista mediante la trasmissione dei pareri di conformità emessi da SIQURIA. Il contolavorista è tenuto ad iniziare le lavorazioni oggetto di rilascio del parere di conformità solo dopo la ricezione del parere medesimo.

Sul sito internet di SIQURIA è disponibile la modulistica necessaria; richieste o comunicazioni che non utilizzano la modulistica ufficiale vengono processate solo se riportanti tutte le informazioni contenute nei moduli di SIQURIA.

Con il controllo documentale, eseguito al 100%, SIQURIA mantiene aggiornata la situazione dei quantitativi di vino idoneo e imbottigliato di ogni singola azienda e quindi dell'intera Denominazione.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-PRD Regolamento di certificazione di prodotti vitivinicoli in conformità al Regolamento CE 1234/2007	03	23/03/2011

L'imbottigliatore richiede per il vino a D.O.P. o atto a divenire D.O.P. il parere di conformità all'imbottigliamento. SIQURIA controlla ed esprime il proprio parere di conformità all'imbottigliamento e conseguentemente autorizza l'utilizzo della denominazione di origine protetta.

Il controllo ispettivo è eseguito in percentuale secondo il Piano di Controllo e prevede il prelievo di campioni di prodotto già imbottigliato da sottoporre ad analisi chimico-fisica e sensoriale. I risultati vengono confrontati con i parametri analitici della certificazione di cui all'art. 15 comma 1 del D. Lgs. 8 aprile 2010 n. 61. Viene effettuato inoltre il controllo del corretto uso dei nomi e dei loghi sui dispositivi di etichettatura, confezionamento, designazione e presentazione al consumo.

Il prelievo viene effettuato da un Ispettore di SIQURIA in presenza di un rappresentante dell'Operatore.

6.5.4 ESTRAZIONE DEGLI OPERATORI

La scelta degli Operatori da sottoporre a controllo nella percentuale prevista dal Piano, è effettuata con uno specifico software attraverso un algoritmo che garantisce l'assoluta casualità. Le operazioni sono eseguite alla presenza dei rappresentanti della Regione Veneto e del MIPAAF – ICQRF.

6.5.5 CONTROLLI ISPETTIVI

Gli Ispettori che eseguono i controlli ispettivi sono incaricati da SIQURIA sulla base dell'esperienza, della competenza, e dell'assenza di conflitti di interesse. L'Ispettore non è ricusabile da parte dell'Organizzazione.

La visita ispettiva è concordata dall'Ispettore con l'organizzazione con un anticipo di almeno 24 ore. Nel caso l'Organizzazione non sia reperibile, dopo almeno 3 tentativi effettuati in 3 giorni diversi, l'ispettore invia a mezzo lettera raccomandata A/R il MD 22.04 Avviso di visita ispettiva. In caso di mancato riscontro viene emesso parere di Non conformità grave, comunicato all'autorità competente. È cura dell'Ispettore annotare e documentare i tentativi di contatto con l'Organizzazione.

I controlli ispettivi possono essere:

- programmati, cioè inseriti in un'attività di carattere sistematico pianificata nel tempo, mediante la definizione della frequenza e del tipo degli interventi che garantiscono un tipo di controllo proporzionato all'obiettivo;
- supplementari o mirati, cioè eseguiti nei casi in cui si presentano non conformità lievi e diretti a prevenire i rischi specifici sulla corretta applicazione del Disciplinare di produzione.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-PRD Regolamento di certificazione di prodotti vitivinicoli in conformità al Regolamento CE 1234/2007	03	23/03/2011

Nel corso delle visite l'Operatore deve garantire la massima collaborazione al personale incaricato da SIQURIA. Nel caso di assenza dei rappresentanti dell'Organizzazione, nonostante la concertazione del giorno e dell'ora dell'appuntamento, l'Organizzazione medesima è tenuta a rifondere a SIQURIA i costi dovuti alla ripetizione del controllo.

Gli Ispettori di SIQURIA che eseguono i controlli ispettivi presso le Organizzazioni provvedono alla compilazione di un verbale di sopralluogo, nel quale viene riportato quanto evidenziato durante l'attività; il verbale è firmato dall'Ispettore e da un rappresentante dell'Organizzazione (nel caso il legale rappresentante dell'Organizzazione deleghi persona di propria fiducia la responsabilità ricade a pieno titolo sulla persona delegata e non sull'ispettore di SIQURIA), che ne riceve copia. Il verbale riporta la prassi seguita da SIQURIA relativamente alla comunicazione dell'esito della visita ispettiva; l'esito delle analisi effettuate sugli eventuali campioni prelevati viene comunicato come specificato nel seguente paragrafo.

6.5.6 PROVE DI LABORATORIO E ANALISI SENSORIALI

Laddove si rendano necessarie, SIQURIA prevede all'esecuzione di controlli analitici e analisi sensoriali che hanno la finalità di verificare il rispetto dei requisiti oggetto di certificazione e la rispondenza ai risultati eseguiti precedentemente.

SIQURIA pianifica i prelievi secondo le frequenze e le numerosità definite nel piano di controllo.

Le prove sono eseguite da laboratori di prova accreditati per la specifica prova analitica e da panel sensoriali.

I laboratori scelti da SIQURIA sono inseriti nell'Elenco laboratori qualificati.


SIQURIA preleva, secondo il REG prelievo campioni, i campioni da sottoporre alle prove necessarie per verificarne la conformità alle specifiche tecniche contenute nella norma di riferimento.

I risultati delle prove fisico chimiche ed organolettiche effettuate sui campioni sono valutati da RDS e successivamente da CDC; la delibera del CDC è sempre comunicata all'Organizzazione e, in caso di non conformità anche all'autorità competente. La comunicazione della delibera non è pertanto vincolata alle tempistiche di comunicazione dell'esito derivante dalla visita ispettiva.

In caso di non conformità dei campioni rispetto ai requisiti oggetto di certificazione SIQURIA ne da comunicazione all'Organizzazione. La gestione delle non conformità avviene secondo la PG 02.

6.6 CLASSIFICAZIONE DEI RILIEVI

SIQURIA classifica le situazioni di non rispondenza ai requisiti specificati nei documenti di riferimento come non conformità. Le non conformità sono classificate in:

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-PRD Regolamento di certificazione di prodotti vitivinicoli in conformità al Regolamento CE 1234/2007	03	23/03/2011

GRAVI: carenze nel soddisfare uno o più requisiti del Disciplinare di riferimento o situazioni che sollevano dubbi significativi in merito alla capacità delle Organizzazioni di conseguire i risultati previsti. Le non conformità gravi vengono comunicate al soggetto, all'ICQ e alla Regione entro 15 giorni dalla data di rilievo. Le eventuali azioni correttive sono possibili ove indicate dalla Pubblica Amministrazione competente.

L'Organizzazione si impegna a comunicare a SIQURIA gli esiti derivati dalle comunicazioni ricevute in merito alle NC gravi da parte dell'autorità competente.

LIEVI: carenze relative ad un requisito specificato che non mette in discussione l'efficacia e la conformità globale del sistema. L'emissione di una non conformità lieve comporta per l'Operatore l'obbligo di intraprendere efficaci azioni correttive per eliminare le carenze riscontrate. Tali azioni correttive devono essere accettate da SIQURIA che ne valuta l'efficacia nel corso di una successiva verifica documentale o ispettiva.

6.7 ESITO DEI CONTROLLI DOCUMENTALI

L'esito positivo dei controlli documentali determina l'emissione del Parere di Conformità al prelievo e all'imbottigliamento.

L'esito negativo dei controlli documentali porta alla generazione di:


- Non Conformità lievi che devono essere risolte secondo le modalità concordate con SIQURIA; nel caso di mancata risoluzione la Non Conformità lieve viene classificata come grave.
- Non Conformità gravi che, in ossequio al Piano dei controlli, vengono trasmesse alla Pubblica Amministrazione competente.

6.8 ESITO DEI CONTROLLI ISPETTIVI

L'esito positivo dei controlli ispettivi porta alla possibilità di continuare ad utilizzare la Denominazione d'Origine.

L'esito negativo dei controlli ispettivi porta alla generazione di:

- Non Conformità lievi che devono essere risolte secondo le modalità concordate con l'Ispettore, nel caso di mancata risoluzione la Non Conformità lieve viene classificata come grave.
- Non Conformità gravi che, in ossequio al Piano dei controlli, vengono trasmesse alla Pubblica Amministrazione competente.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-PRD Regolamento di certificazione di prodotti vitivinicoli in conformità al Regolamento CE 1234/2007	03	23/03/2011


6.9 RECUPERO DEL PRODOTTO OGGETTO DI NC GRAVE

Nel caso in cui, siano accertate NC gravi relative a natura, qualità, origine o provenienza del prodotto certificato, SIQURIA richiede il recupero del prodotto già avviato alla fase di distribuzione; l'Organizzazione pertanto si deve attivare in modo da ottenere il completo recupero della partita in oggetto, in ottemperanza al Regolamento CE 178/2002.

Per ottemperare a quanto sopra definito, l'Organizzazione si impegna al soddisfacimento dei seguenti requisiti:

- identificazione della tipologia e del lotto del prodotto oggetto di recupero;
- identificazione di altri lotti di prodotto, ancora presenti in azienda che possano essere interessati dalla stessa problematica;
- esecuzione del bilancio di massa del lotto oggetto di recupero;
- individuazione della clientela presso il quale si trova il prodotto;
- definizione delle modalità di comunicazione al consumatore finale, se necessario;
- tempi di attuazione previsti;
- comunicazione a SIQURIA dell'esito dell'attività di recupero;
- organizzazione logistica;
- gestione del prodotto oggetto di recupero;
- definizione di eventuali attività d'analisi da eseguirsi sul prodotto oggetto di recupero;
- eventuale sospensioni delle attività produttive o di parti di esse;
- esecuzione di interventi strutturali o ambientali di bonifica che interessano i reparti aziendali, comprese le attrezzature ed i mezzi di trasporto;

La conclusione avviene solo dopo aver recuperato la totalità del prodotto oggetto del recupero ed aver eseguito il bilancio di massa verificando che non vi sia prodotto ancora disponibile sul mercato, al netto del prodotto eventualmente già consumato dall'utente finale.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-PRD Regolamento di certificazione di prodotti vitivinicoli in conformità al Regolamento CE 1234/2007	03	23/03/2011

7 CERTIFICAZIONE E CONTROLLO DEI VINI VARIETALI

7.1 OPERATORI CHE POSSONO RICHIEDERE LA CERTIFICAZIONE

Possono richiedere la certificazione dei vini varietali i soggetti utilizzatori (imbottiglieri) che intendono commercializzare prodotti vitivinicoli confezionati, ovvero prodotti vitivinicoli sfusi verso imbottiglieri esteri, riportanti le indicazioni facoltative relative all'annata e/o al nome e di una o più varietà di uve da vino.

7.2 ACCESSO AL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE – DESIGNAZIONE DI SIQURIA

L'Operatore che intenda richiedere a SIQURIA la certificazione dei vini varietali deve notificare, con propria comunicazione in carta semplice, alle Regioni o Province autonome nelle quali ha sede lo stabilimento di confezionamento, nonché all'ICQ, la designazione di SIQURIA quale soggetto incaricato dall'Operatore allo svolgimento dei controlli.

Copia della comunicazione deve essere inviata a SIQURIA che formalizza il contratto restituendo copia della comunicazione timbrata e firmata dal Direttore generale. L'Operatore, designando SIQURIA quale soggetto incaricato, si impegna a rispettare le disposizioni del presente Regolamento, per la parte relativa alla certificazione e al controllo dei vini varietali.

7.3 ATTUAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE E DEL CONTROLLO


SIQURIA controlla tramite una verifica documentale la veridicità delle indicazioni facoltative richieste. Il controllo si esplica nella verifica della documentazione relativa all'acquisto o alla produzione della partita destinata alla certificazione.

L'Operatore è tenuto a comunicare a SIQURIA, mediante l'apposita modulistica scaricabile dal sito internet www.siquria.it, le seguenti operazioni:

- a) L'inizio previsto dell'imbottigliamento, con preavviso di almeno 4 giorni lavorativi;
- b) Il termine dell'imbottigliamento, unitamente alla numerosità della partita, al dettaglio dei formati ottenuti e ai numeri di lotto;
- c) La spedizione all'estero del vino varietale sfuso destinato ad imbottiglieri esteri, con preavviso di almeno 4 giorni lavorativi.

Ai moduli MD 25.01 e MD 25.03 vanno allegati:

- nel caso di produzione propria, copia della dichiarazione di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto;
- nel caso di prodotti acquistati o comunque conferiti, documento di accompagnamento (DO.CO.) in entrata vidimato dall'autorità competente o microfilmato.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-PRD Regolamento di certificazione di prodotti vitivinicoli in conformità al Regolamento CE 1234/2007	03	23/03/2011

Al ricevimento della modulistica corredata degli allegati, SIQURIA verifica a livello documentale la rispondenza quantitativa dei vini delle partite oggetto di certificazione.

7.4 ESITO DEL CONTROLLO

L'esito positivo del controllo (parere di conformità) si ritiene rilasciato trascorsi 3 giorni lavorativi dal ricevimento dei moduli MD 25.01 e MD 25.03, debitamente compilati e corredata degli allegati necessari.

L'esito negativo del controllo, nel caso in cui vengano riscontrate non conformità, viene comunicato in forma scritta entro tre giorni lavorativi all'Operatore, alla Regione o Provincia autonoma di competenza territoriale e all'ICQ.

8 SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE


8.1 SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

Il provvedimento di sospensione della certificazione comporta il divieto temporaneo di utilizzare nella designazione e in tutte le fasi di commercializzazione del prodotto le indicazioni specifiche del prodotto vitivinicolo oggetto della certificazione (denominazione di origine protetta, annata di produzione, varietà di uva a seconda dello specifico prodotto). La sospensione, a seconda dei casi, può essere deliberata nei confronti di:

- ü una D.O.P. nel suo complesso
- ü una annata di produzione
- ü una partita di prodotto
- ü un lotto di imbottigliamento

La sospensione della certificazione è deliberata nei seguenti casi:

1. Non conformità accertate da SIQURIA, determinate da violazioni a norme amministrative o penali in ordine a natura, qualità, origine o provenienza del prodotto certificato.
2. Comunicazione, da parte dell'Autorità giudiziaria o della Polizia giudiziaria, dell'esistenza di procedimenti penali in corso, a carico dei rappresentanti dell'Organizzazione, per reati di contraffazione o sofisticazione, ovvero per reati contro l'industria e il commercio o contro il patrimonio, riconducibili ai prodotti vitivinicoli certificati da SIQURIA.
3. Indisponibilità, da parte dell'Organizzazione, all'accettazione delle verifiche documentali e ispettive previste dagli schemi di certificazione.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-PRD Regolamento di certificazione di prodotti vitivinicoli in conformità al Regolamento CE 1234/2007	03	23/03/2011

4. Mancato versamento degli oneri previsti per l'attività di certificazione e controllo alle scadenze stabilite.

Il provvedimento di sospensione viene comunicato all'Organizzazione mediante lettera raccomandata (anticipata via fax) a firma del Direttore generale, nella quale vengono specificate le motivazioni della sospensione, le condizioni alle quali potrà essere revocata la sospensione e le modalità attraverso cui è possibile presentare il ricorso.

In caso di mancato versamento dei corrispettivi dovuti per l'attività di controllo e certificazione alle scadenze stabilite SIQURIA provvede, su proposta del Responsabile Amministrazione, a comunicare all'Ispettorato Centrale della tutela e della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari il mancato pagamento.

Avverso il provvedimento di sospensione l'Organizzazione ha facoltà di presentare ricorso con atto dalla forma libera indirizzato al Presidente dell'Organo decidente i ricorsi, in qualsiasi momento di vigenza del provvedimento sospensivo.

Il provvedimento di sospensione è reso pubblico attraverso l'inserimento nel sito internet, senza riferimenti alla causa che lo ha determinato.

8.2 REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

Il provvedimento di revoca è un atto irreversibile e definitivo che viene adottato nei seguenti casi:

1. Totale indisponibilità, debitamente documentata, ad intraprendere adeguate azioni correttive rispetto a non conformità che abbiano precedentemente determinato una sospensione della certificazione in essere da almeno 6 (sei) mesi.
2. Emissione di sentenza definitiva di condanna per reati di contraffazione o sofisticazione, ovvero per reati contro l'industria e il commercio o contro il patrimonio, riconducibili ai prodotti vitivinicoli certificati da SIQURIA.

La revoca, a seconda dei casi, può essere deliberata nei confronti di:

- Ü una D.O.P. nel suo complesso
- Ü una annata di produzione
- Ü una partita di prodotto idoneo
- Ü un lotto di imbottigliamento

Il provvedimento di revoca è deliberato dal Comitato di certificazione, e viene comunicato all'Organizzazione mediante lettera raccomandata (anticipata via fax) a firma del Direttore generale, nella quale vengono specificate le motivazioni della revoca e le modalità attraverso cui è possibile presentare il ricorso.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-PRD Regolamento di certificazione di prodotti vitivinicoli in conformità al Regolamento CE 1234/2007	03	23/03/2011


Avverso il provvedimento di revoca l'Organizzazione ha facoltà di presentare ricorso con atto dalla forma libera indirizzato al Presidente dell'Organo decidente i ricorsi, entro sessanta (60) giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

In caso di rigetto del ricorso, ovvero trascorsi i sessanta giorni in assenza di presentazione di ricorso, il provvedimento diviene definitivo ed irreversibile, salvo diverso pronunciamento dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

9 IMPEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI PER IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

Per il mantenimento della certificazione le Organizzazioni si impegnano a:

- ✓ identificare e tenere sotto controllo i requisiti specificati dallo schema di certificazione, utilizzare e mantenere la documentazione richiesta;
- ✓ permettere al personale incaricato da SIQURIA, l'accesso alla documentazione, alle registrazioni, alle aree e al personale interessato alla certificazione;
- ✓ permettere l'effettuazione, nel caso dei vini D.O.P., da parte del personale di SIQURIA o di laboratori incaricati da SIQURIA, dei campionamenti di prodotto previsti dal Piano di Controllo specifico e di quelli straordinari nel caso se ne presenti la necessità in sede di valutazione e verifica;
- ✓ comunicare a SIQURIA il coinvolgimento in procedimenti giudiziari conseguenti a violazioni delle leggi sulla responsabilità da prodotto o comunque di leggi applicabili in relazione alla certificazione ottenuta;
- ✓ rispettare le disposizioni contenute nel presente Regolamento e negli altri Regolamenti tecnici emanati da SIQURIA;
- ✓ liquidare, alle scadenze stabilite, gli oneri dovuti a SIQURIA per le attività di certificazione e controllo;
- ✓ permettere la partecipazione ai controlli ispettivi, previa comunicazione scritta di SIQURIA, ad osservatori di SIQURIA, o valutatori dell'organismo di accreditamento.
- ✓ comunicare in anticipo i nominativi di eventuali consulenti dell'Organizzazione che partecipano ai controlli ispettivi, i quali devono mantenere esclusivamente il ruolo di osservatori, a meno che non chiamati in causa dall'Ispettore dell'Organismo per chiarimenti;
- ✓ comunicare a SIQURIA qualsiasi modifica apportata alla produzione;
- ✓ aver risolto eventuali non conformità evidenziate durante le fasi di controllo documentale e ispettivo;

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-PRD Regolamento di certificazione di prodotti vitivinicoli in conformità al Regolamento CE 1234/2007	03	23/03/2011

- ✓ soddisfare tutte le richieste di Azioni Correttive di SIQURIA entro il periodo di tempo concordato;
- ✓ mantenere, per tutto il periodo di validità della certificazione, una registrazione di tutti i reclami pervenuti e la documentazione delle relative azioni correttive intraprese;

A seguito del mancato rispetto delle condizioni sopra riportate, SIQURIA, in relazione alla frequenza e gravità degli eventi, adotterà le azioni del caso che possono comportare, ai sensi dei paragrafi 8.1 e 8.2, la sospensione o la revoca della certificazione.

10 SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITÀ


L'attività di certificazione di SIQURIA viene costantemente sottoposta a controllo da parte del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, di seguito CSI, come richiesto dalle norme di accreditamento. Tale Comitato è composto da una rappresentanza di tutte le parti interessate alla certificazione quali le Organizzazioni dei Consumatori, le Associazioni agricole, industriali e del commercio, le autorità regolatorie e gli enti pubblici.

Compito principale del CSI è quello di salvaguardare l'imparzialità delle attività di SIQURIA garantendo il rispetto delle norme di accreditamento applicabili e la buona esecuzione delle attività di certificazione.

11 MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI CERTIFICAZIONE

Le modifiche alle condizioni di certificazione possono riguardare:

- modifiche del Disciplinare di Produzione;
- modifiche dei Piani di Controllo dei vini D.O.P.;
- modifiche della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione dei prodotti vitivinicoli;
- modifiche al presente Regolamento di Certificazione e agli altri Regolamenti tecnici;
- modifiche al Tariffario;
- modifiche richieste dall'Operatore;
- modifiche ai Regolamenti dell'ente di accreditamento.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-PRD Regolamento di certificazione di prodotti vitivinicoli in conformità al Regolamento CE 1234/2007	03	23/03/2011

Nel caso siano apportate variazioni alla documentazione di riferimento (ad esempio nuova versione del Piano di Controlli, del disciplinare di Produzione, dei Regolamenti di SIQURIA, ecc.), SIQURIA ne dà comunicazione all'Organizzazione certificata tramite la pubblicazione sul sito internet; l'Organizzazione ha la facoltà di adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro un termine prestabilito, o di rinunciare alla certificazione.

Un'Organizzazione assoggettata al controllo per alcuni prodotti vitivinicoli può richiedere l'estensione della certificazione ad altri prodotti vitivinicoli. Le modalità di richiesta sono le medesime indicate per la prima presentazione della richiesta di certificazione.

12 RECLAMI

12.1 CONTESTAZIONI ALLA RELAZIONE DI ISPEZIONE

Il Responsabile dell'Organizzazione presso la quale, in sede di ispezione, siano state rilevate non conformità, nel caso non concordi con la valutazione del personale tecnico incaricato, deve riportare e sottoscrivere nel verbale di ispezione le motivazioni del suo dissenso.

12.2 RECLAMI ATTINENTI L'ATTIVITÀ DI SIQURIA

Reclamo: insoddisfazione espressa da parte di un'Organizzazione in merito all'esecuzione di attività di controllo.

Tutti i reclami attinenti, a qualsiasi livello, l'attività di SIQURIA devono essere trasmessi alla Sede centrale di Soave, in forma scritta, all'attenzione del Responsabile Gestione Qualità (RGQ) il quale dovrà verificarne la fondatezza e procedere all'opportuno trattamento entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del reclamo.

12.3 CONTENZIOSI

Contenzioso: richiesta di risoluzione, affidata ad un mandatario, rispetto alla gestione di un reclamo

SIQURIA garantisce la possibilità all'Organizzazione reclamante di aprire un contenzioso in merito alla gestione di un reclamo considerato infondato, incaricando, di concerto con l'Organizzazione medesima, un soggetto terzo (arbitro) per la composizione del contrasto, indipendente dalle figure coinvolte. L'apertura di un contenzioso avviene a mezzo comunicazione scritta da parte dell'Organizzazione.

Nel caso in cui la decisione dell'arbitro sia sfavorevole a SIQURIA, viene immediatamente aperta un'azione correttiva per trattare adeguatamente il reclamo.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	REG-PRD Regolamento di certificazione di prodotti vitivinicoli in conformità al Regolamento CE 1234/2007	03	23/03/2011

12.4 RECLAMI GIUNTI ALL'ORGANIZZAZIONE

L'Organizzazione deve mantenere la registrazione di tutti i reclami pervenuti in merito ai prodotti oggetto dell'attività di controllo e certificazione. Tale registrazione deve essere resa disponibile a SIQURIA in occasione dei controlli ispettivi.

Eventuali reclami e contestazioni relativi alla conformità del prodotto alla normativa vigente devono essere immediatamente comunicati a SIQURIA.

13 RICORSI

Ricorso: insoddisfazione espressa da parte di un'Organizzazione in merito ad una decisione scaturita dall'esecuzione di attività di controllo.

I ricorsi vanno indirizzati al Presidente dell'Organo decidente i ricorsi a mezzo lettera R.A.R. trasmettendo idonea documentazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'esito di una decisione scaturita dall'esecuzione di attività di controllo.

I ricorsi avverso il provvedimento di sospensione della certificazione possono essere proposti in ogni momento di vigenza del suddetto provvedimento.

I ricorsi avverso il provvedimento di revoca della certificazione possono essere proposti entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del suddetto provvedimento.

L'Organo decidente i ricorsi decide, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento del ricorso ed invia l'esito all'Organizzazione; la decisione è irrevocabile.

Se l'azione di ricorso da parte dell'Organizzazione prevede la contestazione di risultati analitici, l'Organo decidente i ricorsi dispone l'effettuazione di una ulteriore e definitiva analisi, da svolgersi sulle aliquote prelevate e non utilizzate nell'analisi di prima istanza, presso un laboratorio autorizzato dal MIPAAF e accreditato per i metodi analitici in questione secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, diverso dal laboratorio che ha effettuato le analisi di prima istanza.

SIQURIA non è competente a decidere in merito a provvedimenti sanzionatori emanati dall'Autorità amministrativa o giudiziaria ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente.

14 CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia nascente dall'applicazione del Sistema di Certificazione di SIQURIA che non sia stato possibile risolvere in sede di trattazione dei ricorsi, sarà sottoposta al Foro di Verona, unico competente a conoscere e decidere in merito ad ogni questione che dovesse scaturire dall'applicazione del presente Regolamento.